

Nel presente allegato, singoli capoversi della circolare sono completati da esempi, designati di seguito con i numeri dei rispettivi capoversi.

- 112 Una cittadina francese domiciliata in Francia e un cittadino svizzero domiciliato in Svizzera intendono sposarsi in Svizzera. Gli sposi dichiarano all'ufficiale svizzero dello stato civile che, dopo la conclusione del matrimonio, la sposa intende assumere domicilio in Svizzera, dove già risiede da alcune settimane. Non vi sono indizi obiettivi che permettano l'insorgere di dubbi quanto all'esattezza della dichiarazione. In un simile caso, il cognome della moglie dopo il matrimonio è retto dal diritto svizzero (art. 160 e 30 cpv. 2 CC in collegamento con l'art. 37 cpv. 1 LDIP) .
- 121 Un Italiano riconosce in Svizzera il figlio di un'Italiana nubile. I genitori sono domiciliati in Svizzera. Il cognome del figlio riconosciuto è quindi disciplinato dal diritto svizzero (art. 270 cpv. 2 CC in collegamento con l'art. 37 cpv. 1 LDIP). I genitori desiderano tuttavia che il figlio riconosciuto abbia a portare il nome del padre e optano quindi, presso l'ufficiale dello stato civile che autentica il riconoscimento, per il diritto nazionale italiano (art. 37 cpv. 2 LDIP).
- 123 Una cittadina francese domiciliata in Francia, dove è cresciuta, si unisce in matrimonio, nello Stato d'origine, con un cittadino svizzero che pure abita in Francia. Gli sposi non hanno l'intenzione di prendere domicilio in Svizzera dopo la conclusione del matrimonio. Nonostante la Francese, in base al matrimonio, acquisti la cittadinanza svizzera¹ , non può esigere che il suo nome sia regolato dal diritto svizzero, poiché la sua cittadinanza effettiva è quella francese (art. 37 cpv. 2 LDIP in relazione con l'art. 23 cpv. 2 LDIP) .
- 124 Il figlio nato in Svizzera da genitori italiani non sposati tra loro è iscritto nel registro delle nascite con il cognome della madre, visto che i genitori sono domiciliati in Svizzera (art. 37 cpv. 1 LDIP in collegamento con l'art. 270 cpv. 2 CC). Poco tempo dopo la conclusione dell'iscrizione, i genitori fanno valere che erroneamente non hanno sottoposto il cognome del figlio al diritto italiano, secondo il quale il figlio ottiene il cognome del padre (art. 37 cpv. 2 LDIP). La competente autorità di vigilanza in materia di stato civile dispone la pertinente rettifica (art. 45 cpv. 2 CC, art. 50 cpv. 2 OSC).
- 231 Una Francese che, secondo il diritto francese, conserva il cognome "Dupont", dopo il matrimonio in Francia con lo Svizzero "Meyer", nel passaporto francese è designata con "Dupont épouse Meyer". Nel registro delle famiglie del luogo d'origine svizzero, acquisito con il matrimonio², è iscritto "Dupont".
- 232 Neppure devono fra l'altro essere iscritte le particelle "Jr." (junior) o "Sr." (senior) o altre come ad esempio "III" (il terzo).

¹Tale non è più il caso da quando è stato abrogato l'articolo 3 LCit con effetto a partire dal 1° gennaio 1992 (RU **1991** 1034; nota del 1° luglio 1995).

²idem.

- 24 I coniugi cecoslovacchi "Marek" risiedono temporaneamente in Svizzera nel 1989. Il domicilio è nella CSSR. La moglie dà alla luce in Svizzera una figlia che, secondo il diritto cecoslovacco concernente il nome, dev'essere iscritta con il cognome "Markova" (art. 37 cpv. 1 LDIP in collegamento con le norme cecoslovacche sui conflitti di legge). La figlia assume più tardi domicilio in Svizzera dove nel 2010 diviene, da nubile, madre di un figlio, il cui cognome sottostà al diritto svizzero (art. 37 cpv. 1 LDIP). Poiché la madre è da parte sua nata in Svizzera, il nome "Markova" iscritto nel registro delle nascite dovrebbe essere trasmesso immutato al figlio (art. 270 cpv. 2 CC). La madre opta tuttavia per il diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP). Secondo il diritto cecoslovacco, il nome dev'essere adeguato al sesso del figlio. Il cognome del figlio da iscrivere nel registro svizzero delle nascite è quindi "Marek".
- 253 Un cittadino con doppia cittadinanza argentina-svizzera è iscritto nel registro delle famiglie con il doppio cognome secondo il diritto argentino. La moglie dà alla luce un figlio in Argentina, dov'è domiciliata la famiglia. Secondo il DIP argentino, applicabile giusta l'articolo 37 capoverso 1 LDIP, il nome del figlio è disciplinato dal diritto argentino. Il figlio ha quindi un doppio nome, non identico a quello del padre. Nel caso presente, il cognome del padre, iscritto nel registro delle famiglie, non si trasmette immutato al figlio, essendo applicabile non il diritto svizzero, bensì quello argentino.
- 31 Nel 1961 nasce a Rio de Janeiro un ragazzo i cui genitori (tra loro sposati) sono cittadini svizzeri. La notifica della nascita per l'iscrizione nel registro svizzero avviene soltanto nel 1979. Il ragazzo è iscritto in Svizzera con il cognome del padre (applicazione cogente del diritto nazionale svizzero secondo l'art. 8 LDDS, ancora in vigore al momento della nascita), nonostante l'atto di nascita brasiliano porti per il ragazzo un doppio nome, secondo il diritto brasiliano. Nel 1989, il doppio cittadino svizzero-brasiliano, nato nel 1961 e che è tuttora domiciliato in Brasile, si sposa. Di per sé, il cognome dopo il matrimonio dovrebbe essere definito dal diritto brasiliano (art. 37 cpv. 1 LDIP), vale a dire che sarebbe determinante il doppio nome. Il foglio nel registro delle famiglie, aperto in seguito al matrimonio, deve tuttavia essere intestato al cognome fissato dal diritto svizzero al momento dell'iscrizione della nascita, poiché un nome che già figura in un registro svizzero dev'essere ripreso immutato.
- 322 Uno Spagnolo ha l'intenzione di sposarsi in Svizzera. Dichiara all'ufficiale dello stato civile che desidera essere iscritto nel registro svizzero con la prima parte soltanto del suo doppio nome spagnolo. Egli presenta il certificato svizzero per stranieri che pure contiene soltanto la prima parte del doppio nome. Poiché lo Spagnolo vive già da molti anni in Svizzera, avendo quindi uno stretto vincolo con il nostro Paese, l'ufficiale dello stato civile può accogliere il desiderio dello sposo.
- 333 Nel 1986 nasce in Spagna un figlio. Il padre è Spagnolo, la madre Svizzera. I genitori sono domiciliati in Spagna. La nascita è notificata nel 1989 per iscrizione nel registro svizzero. Il figlio dev'essere iscritto nel registro svizzero delle famiglie con il doppio nome costituito secondo il diritto spagnolo, nonostante l'articolo 37 capoverso 1 LDIP non fosse ancora in vigore al momento della nascita (cfr. prassi del Tribunale federale dopo l'abrogazione dell'art. 8 LDDS).

- 334 La figlia di genitori svizzeri nata negli USA si sposa nel suo Paese natale. Il matrimonio è iscritto nel registro delle famiglie. La notifica del divorzio pronunciato nel 1976 negli USA avviene nel 1989. La donna divorziata è iscritta nel registro delle famiglie con il cognome del marito che essa ha conservato secondo il diritto degli USA. Dal momento del divorzio essa è conosciuta con tale nome. Nel 1976, giusta l'articolo 8 LDDS, al nome dopo il divorzio era applicabile il diritto nazionale. Era determinante la cittadinanza degli USA, poiché la donna, in ogni modo allora, aveva più stretti vincoli con questo Paese.